



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 09/02/2023

OGGETTO: STAGIONE CALCISTICA 2022/2023 STADIO COMUNALE MOCCAGATTA - PROVVEDIMENTO A TUTELA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA DURANTE INCONTRO CALCIO JUVENTUS NEXT GENERATION - FOGGIA

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 10 del 10/08/2022 con la quale veniva disposto, su proposta della Questura di Alessandria, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2022/2023 disputate presso lo stadio comunale Moccagatta da: "U.S. Alessandria Calcio 1912", "Juventus U23", "Juventus Femminile", nonché di altre manifestazioni agonistiche aventi analoga o maggiore rilevanza e comunque fino al 31/08/2023, per un periodo tale da includere tutta la durata dell'incontro comprese tre ore prima dell'inizio e due ore dopo la conclusione dello stesso :

1. Il divieto di vendita, anche per asporto, di cessione a qualsiasi titolo e di somministrazione di bevande con gradazione superiore ai 21 gradi;
2. Il divieto di somministrazione, di vendita, anche per asporto e di cessione a qualsiasi titolo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica o lattine, consentendone la sola miscita esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

CONSIDERATO che è fatta salva la possibilità di estendere il divieto alla vendita per tutte le sostanze alcoliche nel caso di eventi singoli che, per le loro caratteristiche eccezionali, necessitano di una tale sensibile limitazione della libertà di iniziativa economica, comunque temporanea e legata al singolo evento;

PRESO ATTO della necessità, in accordo con la Questura di Alessandria, di disporre il divieto assoluto alle bevande alcoliche di ogni gradazione durante l'incontro di calcio JUVENTUS NEXT GENERATION – FOGGIA in data 15.02.2023, per un periodo compreso dalle ore 17.00 alle ore 24.00, in considerazione del fatto che tale incontro si terrà in orario serale e che si prevede un probabile massiccio afflusso di tifoseria, in special modo ospite, quest'ultima per buona parte composta da componenti organizzate e pertanto a rischio di problematiche di sicurezza;

SENTITO il Servizio Autonomo di Polizia Locale;

DATO ATTO che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il R.D. 6/5/1940 n. 635;
- la legge 125 del 24/7/2008 "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

- il Decreto del ministro dell'Interno 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco”;
- la legge 17/12/2010 n. 217 “misure urgenti in materia di sicurezza”;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con legge 18/4/2017 n. 48 “disposizioni in materia di sicurezza delle città”;
- il D.L. n. 113/2018 convertito con legge 132/2018;
- il D.L. n. 53/19 convertito con legge 77/19 “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 18/07/2018;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- le legge n. 287 del 25/8/1991;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
- il D.lgs 59/2010;
- il D.lgs. 114/98;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- l’art. 18 dello Statuto Comunale;

ORDINA

per le ragioni indicate in premessa, durante lo svolgimento dell’incontro di calcio JUVENTUS NEXT GENERATION – FOGGIA che si terrà presso la stadio comunale Moccagatta in data 15.02.2023, per un periodo compreso dalle ore 17.00 alle ore 24.00, il divieto assoluto:

- **di vendita, anche per asporto, di cessione a qualsiasi titolo e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
- di somministrazione, di vendita, anche per asporto e di cessione a qualsiasi titolo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica o lattine, consentendone la sola miscita esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.

Le bottiglie di plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura.

I suddetti divieti riguardano i seguenti punti vendita: pubblici esercizi, esercizi commerciali alimentari autorizzati sia in sede fissa che in forma itinerante, grandi e medie strutture di vendita, distributori automatici, attività artigianali nonché spacci interni dei circoli privati **ubicati all’interno o sul perimetro della zona che comprende l’interno dell’impianto sportivo e le vie circostanti l’impianto, in prossimità delle aree di parcheggio o comunque interessate dal passaggio e movimentazione delle tifoserie verso lo stesso, così come evidenziate nella planimetria parte integrante dell’ordinanza n. 10 del 10/08/2022.**

Sono mantenuti i divieti di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza agli operatori commerciali su area pubblica, sia del settore alimentare che non alimentare, a cui è fatto divieto di posizionarsi nelle vie interdette ad occupazione suolo pubblico da parte di attività commerciali itineranti, così come evidenziate nella planimetria allegata all’ordinanza n. 10 del 10/08/2022.

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell’area interessata dai divieti si confermano le seguenti deroghe, già contenute nell’ordinanza n. 10 del 10/08/2022:

- gli esercizi abilitati ad un effettivo servizio di ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- Le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi di vicinato di generi alimentari potranno derogare ai divieti di vendita sopra indicati soltanto in un contesto di spesa complessiva familiare e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nelle aree sopra indicate, bevande soggette ai divieti esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento a terzi dell'azienda commerciale.

AVVERTE CHE

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

DISPONE LA TRASMISSIONE

Alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri , al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Settore Autonomo di Polizia Locale per la vigilanza e le verifiche di competenza.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Alessandria, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Giorgio Angelo Abonante

GIORGIO ANGELO ABONANTE in data 09/02/2023